



DELIBERA N. 351/21/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
(PD) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 ottobre 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021*”;

VISTE le note del 16, del 17 e del 23 settembre 2021 (prot.lli nn. 0368085, 0368496 e 0377987) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative ai procedimenti avviati nei confronti del Comune di Carmignano di Brenta (Pd) a seguito delle segnalazioni presentate dal Sig. Stefano Devisoni in data 6, 9 e 19 settembre 2021, in qualità di segretario della sezione locale di “Fratelli d'Italia”, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'amministrazione comunale di Carmignano di Brenta. In particolare, con la segnalazione del 6 settembre 2021 viene segnalata la pubblicazione

sulla pagina Facebook istituzionale della locandina dell'evento "*Porte aperte allo sport paralimpico*" e con la successiva segnalazione del 9 settembre 2021 la pubblicazione sulla medesima pagina Facebook di un *post* relativo alla partecipazione del Vice Sindaco e di alcuni consiglieri comunali ad una messa. Con la segnalazione del 19 settembre 2021 viene segnalata la pubblicazione, in data 18 settembre 2021, di un *post* con foto del candidato sindaco insieme agli altri candidati consiglieri all'inaugurazione di una struttura. Con riguardo alle iniziative oggetto delle prime due segnalazioni il Comitato ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 per mancanza del requisito di impersonalità e, con riferimento al *post* segnalato dal Sig. Stefano Devisoni in data 19 settembre 2021 ha rilevato che sussiste la violazione del divieto di comunicazione istituzionale per la mancanza del requisito di impersonalità in quanto "*pur trattandosi di un sito personale – la denominazione del Comune inserita a fianco del nome del Vice Sindaco è un collegamento ipertestuale al sito del Comune medesimo*";

ESAMINATA la documentazione istruttoria relativa alla segnalazione del 6 settembre 2021 e, in particolare, la nota del 15 settembre 2021, con la quale il Vice Sindaco reggente di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon, ha trasmesso, le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- il Comitato paralimpico italiano ha inviato al Comune di Carmignano di Brenta una richiesta di concessione del patrocinio per il progetto "*Porte aperte allo sport paralimpico*" e allo scopo di dar seguito a quanto richiesto dal Comitato Paralimpico "*era indispensabile inserire un post sulla pagina Facebook, con lo scopo di informare in forma anonima senza riferimento ai componenti dell'amministrazione comunale*";

ESAMINATA la documentazione istruttoria relativa alla segnalazione del 9 settembre 2021 e la nota del 10 settembre 2021, con la quale sono state trasmesse le controdeduzioni dell'amministrazione comunale in merito ai fatti contestati ed è stato rilevato che "*La comunicazione tramite la pagina Facebook istituzionale, di chiaro contenuto prettamente informativo, è stata effettuata in forma anonima, senza riferimento ai componenti dell'Amministrazione Comunale*";

ESAMINATA altresì la documentazione istruttoria relativa alla segnalazione del 19 settembre 2021 e, in particolare, la nota del 22 settembre 2021, con la quale il Vice Sindaco reggente di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon, ha trasmesso, seppur successivamente al termine assegnato dal Comitato, le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, che "*La comunicazione tramite la pagina Facebook istituzionale, di chiaro contenuto prettamente informativo, è stata effettuata in forma anonima, senza riferimento ai componenti dell'Amministrazione Comunale*";

PRESA VISIONE dei *post* pubblicati in data 5 e 8 settembre 2021 sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Carmignano di Brenta che riportano il logo dell'ente relativi, rispettivamente, al progetto "*Porte aperte allo sport paralimpico*" e alla partecipazione dell'amministrazione comunale alla "*Santa Messa celebrata da Don*

Paolo Cenzone”, allegati alla segnalazione e ancora accessibili al momento della conclusione dell’istruttoria;

PRESA VISIONE altresì del *post* pubblicato in data 18 settembre 2021 sulla pagina Facebook “*Eric Pasqualon*” recante l’indicazione “*Vice Sindaco presso Comune di Carmignano di Brenta*”, relativo all’inaugurazione della “*riqualificazione dell’ex scuola Mantegna di via Bosco*”, allegato alla documentazione e ancora accessibile al momento della conclusione dell’istruttoria;

RITENUTO per motivi di economia procedimentale di procedere alla trattazione congiunta dei procedimenti avviati dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto nei confronti del Comune di Carmignano di Brenta (Pd) a seguito delle segnalazioni presentate in data 6, 9 e 19 settembre 2021 dal Sig. Stefano Devisoni;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*”

finalizzata, tra l'altro, a "*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*";

RITENUTO che le attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, poste in essere dall'amministrazione comunale di Carmignano di Brenta attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente dei *post* relativi al progetto "*Porte aperte allo sport paralimpico*" e alla partecipazione del Vice Sindaco e di alcuni consiglieri comunali alla "*Santa Messa celebrata da Don Paolo Cenzone*" costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una "Pubblica Amministrazione", riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che la pubblicazione del *post* oggetto della segnalazione del 19 settembre 2021, relativo all'inaugurazione della "*riqualificazione dell'ex scuola Mantegna di via Bosco*", pubblicato sulla pagina Facebook "*Eric Pasqualon*", che reca l'indicazione "*Vice Sindaco Carmignano di Brenta*", appare riferibile al Vice Sindaco stesso nella sua veste istituzionale;

RILEVATO inoltre che, come risulta dalla documentazione istruttoria, il predetto *post* pubblicato sul profilo Facebook "*Eric Pasqualon*" riporta l'indicazione "*presso Comune di Carmignano di Brenta*" che consente di accedere tramite *link* alla pagina istituzionale dell'ente;

RITENUTO che il riferimento alla carica istituzionale del Vice Sindaco di Carmignano di Brenta contenuto nel profilo Facebook "*Eric Pasqualon*" e nel *post* oggetto di segnalazione nonché il collegamento diretto tramite *link* alla pagina istituzionale dell'ente, siano sufficienti, nel caso di specie, ad attribuire l'iniziativa all'amministrazione comunale in quanto il Vice Sindaco reggente è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'ente;

RILEVATO altresì che tale *post* (inaugurazione della "*riqualificazione dell'ex scuola Mantegna di via Bosco*"), pubblicato in data 18 settembre 2021 sul profilo Facebook

“*Eric Pasqualon*”, risulta pubblicato nella stessa data anche sul profilo *Facebook* istituzionale del Comune di Carmignano di Brenta;

RILEVATO che la pubblicazione dei predetti *post* ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 con riferimento e alla campagna per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021;

RILEVATO che l’attività di informazione e comunicazione effettuata dall’amministrazione comunale di Carmignano del Brenta attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale “Comune di Carmignano di Brenta” dei *post* relativi al progetto “*Porte aperte allo sport paralimpico*” e alla partecipazione dell’amministrazione comunale alla “*Santa Messa celebrata da Don Paolo Cenzone*” appare in contrasto con il dettato dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, la pubblicazione del *post* relativo al progetto “*Porte aperte allo sport paralimpico*” pur essendo indispensabile ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in ragione dell’esigenza rendere note le modalità di svolgimento dell’iniziativa programmata “*dal 13 al 17 settembre 2021*” non è impersonale in quanto tale *post* riporta il logo del Comune di Carmignano di Brenta. Con riguardo al *post* pubblicato il 5 settembre 2021 relativo alla partecipazione del Vice Sindaco e di alcuni consiglieri comunali alla “*Santa Messa celebrata da Don Paolo Cenzone*” non ricorre il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità dell’iniziativa ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente. Quanto al requisito dell’impersonalità, si rileva che la presenza del logo dell’ente e della foto in cui è presente il Vice Sindaco e un Assessore rende il *post* non conforme a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO altresì che l’iniziativa di comunicazione, oggetto della segnalazione del 19 settembre 2021, realizzata attraverso la pubblicazione del post del 18 settembre 2021 (“*questa mattina abbiamo inaugurato la riqualificazione dell’ex scuola Mantegna di via Bosco*”) sul profilo Facebook “*Eric Pasqualon*” e sulla pagina Facebook istituzionale dell’ente non presenta i requisiti cui l’art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell’impersonalità, si rileva che la presenza della foto del Vice Sindaco e di altri consiglieri nonché del logo dell’ente sulla pagina Facebook istituzionale rende il materiale diffuso privo del requisito di impersonalità;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione dei *post* oggetto delle segnalazioni presentate dal Sig. Stefano Devisoni integra la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato in merito alla sussistenza della violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Enrico Mandelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Carmignano di Brenta di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente dei *post* relativi al progetto *“Porte aperte allo sport paralimpico”* (5 settembre 2021), alla partecipazione dell'amministrazione comunale alla *“Santa Messa celebrata da Don Paolo Cenzone”* (8 settembre 2021) e la pubblicazione del *post* relativo all'inaugurazione della *“riqualificazione dell'ex scuola Mantegna di via Bosco”* (18 settembre 2021) sia sulla pagina Facebook *“Eric Pasqualon”* che su quella istituzionale dell'ente. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”* – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera è notificata al Comune di Carmignano di Brenta e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba